



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MARIO PAGLIETTI"
Via Lungomare Balai, 24 - 07046 PORTO TORRES (SS)
www.iispaglietti.gov.it - Mail ssis00400c@istruzione.it - Pec ssis00400c@pec.istruzione.it

Prot. n. 3284
Circolare n° 174

Porto Torres, 03/06/2016

Ai Signori Docenti
Ai Collaboratori del Dirigente scolastico
Ai Coordinatori dei Consigli di classe

e p.c.

Al DSGA
Al personale ATA in servizio nelle sedi della SCUOLA SECONDARIA

LORO SEDI

Oggetto: Scrutinio conclusivo dell'anno scolastico.

Con l'approssimarsi delle date stabilite per l'effettuazione degli scrutini finali, sottopongo all'attenzione delle SS.LL. alcune indicazioni utili per l'ordinata attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

INDICAZIONI PER TUTTI I DOCENTI

Entro e non oltre le ore 13:30 del giorno venerdì 10 giugno 2016, ciascun docente dovrà chiudere, stampare e firmare il proprio Registro Personale, tratto dalla piattaforma Scuolanext del portale Argo.

Entro la stessa data, i Sigg. Docenti consegneranno all'insegnante Coordinatore del pertinente Consiglio di classe:

- tutti gli elaborati scritti prodotti dagli allievi durante il secondo periodo didattico, utili per la formulazione della valutazione finale, debitamente corretti e valutati, nonché le verifiche riferite alle eventuali carenze pregresse;
- i Programmi svolti durante l'anno scolastico, sottoscritti dal Docente e da tre alunni della classe (una copia in formato digitale, per la pubblicazione all'albo, dovrà essere inviata via mail alla prof.ssa C. Ortu);
- copia cartacea e copia digitale della relazione didattica finale (si veda il modello allegato alla presente circolare), circostanziata, sugli aspetti più qualificanti dell'attività svolta, ovvero:
 - andamento generale dell'anno scolastico;
 - quadro complessivo delle assenze, che evidenzia i casi in cui esse siano state particolarmente numerose o derivanti da motivazioni particolari;
 - difficoltà obiettive che possono aver influito negativamente sulla didattica;
 - partecipazione degli allievi all'attività didattica;
 - attivazione e frequenza dei corsi integrativi di sostegno e recupero.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MARIO PAGLIETTI"

Via Lungomare Balai, 24 - 07046 PORTO TORRES (SS)

www.iispaglietti.gov.it - Mail ssis00400c@istruzione.it - Pec ssis00400c@pec.istruzione.it

2) Entro la medesima data, ciascun Docente avrà cura di trascrivere, sul quadro sinottico dei voti e delle assenze (tabellone) messo a disposizione dal Coordinatore del Consiglio di Classe, il numero delle assenze di ciascun alunno quali si evince dal suo Registro personale e la propria proposta di valutazione espressa in decimi, per ogni singolo alunno, per ciascuna disciplina.

Tali proposte di voto costituiranno la base per la discussione che porterà il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, a esprimere la prescritta valutazione collegiale.

Si rammenta che la valutazione di profitto proposta dal Docente deve essere desunta da un congruo numero di verifiche, corrette e classificate nel corso del secondo periodo didattico.

Il voto di condotta sarà proposto al Consiglio di Classe dal Coordinatore, sulla base dei dati oggettivi tratti dal Registro di classe.

3) In sede di scrutinio, la validità dell'anno scolastico in relazione alla frequenza, per ciascun allievo, sarà determinata dal Consiglio di Classe sulla base della normativa vigente, alla luce di quanto stabilito dal Collegio dei Docenti con delibera n. 35 assunta in data 18 Gennaio 2016, che di seguito si trascrive:

“Ai fini del riconoscimento della validità dell'anno scolastico in relazione alla frequenza, il Collegio dei docenti DELIBERA (N°35), con voto unanime espresso nelle forme di legge, di dare mandato ai singoli Consigli di classe affinché possano derogare, nell'esame di ciascuna situazione individuale, in sede di scrutinio finale, dal mero calcolo percentuale delle giornate di assenza rispetto alle giornate di lezione effettivamente svolte, a condizione che tali assenze siano state giustificate, che esse derivino come inevitabile conseguenza di motivazioni ben note e riconosciute come valide dal Consiglio di classe e che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio medesimo, l'effettiva possibilità di procedere fondatamente alla valutazione dei risultati raggiunti dall'alunno in questione.”

4) Per l'assegnazione del voto di condotta e per l'attribuzione del voto relativo a ciascuna disciplina, in sede di scrutinio, le SS.LL. faranno riferimento ai criteri definiti dal Collegio dei Docenti, in data 22 dicembre 2015, rispettivamente con la delibera n. 28 e con la delibera n. 29, successivamente modificati i criteri dal Collegio dei Docenti, in data 18 gennaio 2016 con la Delibera n 34.

Si rammenti che i voti numerici attribuiti in sede di scrutinio quadrimestrale e finale devono essere riportati anche in lettere nei documenti di valutazione.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, oppure delle attività alternative all'IRC, viene espressa senza attribuzione di voto numerico.

5) I docenti di sostegno, contitolari della classe, parteciperanno alla valutazione di tutti gli alunni. Qualora un alunno con disabilità sia stato affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimeranno con un unico voto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MARIO PAGLIETTI"

Via Lungomare Balai, 24 - 07046 PORTO TORRES (SS)

www.iispaglietti.gov.it - Mail ssis00400c@istruzione.it - Pec ssis00400c@pec.istruzione.it

Nel valutare gli esiti raggiunti dagli alunni con disabilità, il Consiglio di Classe baserà il proprio giudizio (a norma dell'art. 314 c.2 del Testo Unico D. Lgs. n° 297/94, ovvero dell'art. 12 c. 3 della L. n° 104/92) sull'osservazione degli elementi acquisiti in ordine allo "sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione". Tale valutazione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato (vedasi D.P.R. 122/09, art. 9 c. 1) elaborato per ciascun allievo, a norma di legge.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, [...], devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di questi alunni; a tal fine, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi previsti dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dai decreti attuativi 12 luglio 2011.

Si tenga presente che, anche in corso d'anno scolastico, nella valutazione degli alunni con disturbo specifico di apprendimento tutti i docenti hanno sempre fatto puntuale riferimento a quanto indicato nei rispettivi Piani Didattici Personalizzati.

6) Relativamente ai criteri di ammissione degli alunni alla frequenza della classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, ciascun Consiglio di Classe farà puntuale riferimento alla normativa vigente e alla delibera n. 36 assunta dal Collegio dei Docenti in data 18 gennaio 2016, che di seguito si trascrive:

“Con voto espresso nelle forme di legge, per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione degli obiettivi di apprendimento degli alunni, il Collegio dei Docenti DELIBERA a maggioranza di dare mandato ai singoli Consigli di classe affinché, in sede di valutazione finale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 7 del DPR 122/09, i Consigli di classe deliberino l'ammissione alla classe successiva ovvero la sospensione del giudizio, di norma, relativamente agli alunni per i quali siano riscontrate carenze nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento limitatamente a massimo tre materie, ai sensi dei criteri di corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici deliberati dal Collegio dei Docenti in data odierna e con ciò stesso inseriti come parte integrante del POF dell'Istituto di Istruzione Superiore “Mario Paglietti””

INDICAZIONI PER I SEGRETARI VERBALIZZANTI

Si raccomanda l'accurata verbalizzazione, tale da consentire la chiara comprensione dell'*iter* attraverso il quale si è formata la volontà del Consiglio di Classe. Il verbale dello scrutinio, quadrimestrale o finale, è l'unico documento che fa fede sullo svolgimento dell'adunanza e sulle deliberazioni assunte dall'Organo Collegiale.

In chiusura delle operazioni di scrutinio, il **Segretario verbalizzante** avrà cura di leggere attentamente ai presenti il verbale redatto prima che esso venga **firmato dal Segretario e**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MARIO PAGLIETTI"
Via Lungomare Balai, 24 - 07046 PORTO TORRES (SS)
www.iispaglietti.gov.it - Mail ssis00400c@istruzione.it - Pec ssis00400c@pec.istruzione.it

dal Presidente del Consiglio di classe e sottoscritto, seduta stante, da tutti i docenti.

**INDICAZIONI PER I COORDINATORI
DEI CONSIGLI DI CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA**

Prima dello scrutinio

- a) Presso gli Uffici di Segreteria, nei giorni precedenti lo scrutinio, ogni Coordinatore potrà ritirare la busta contenente tutto il materiale occorrente, ovvero: il registro matricola, il quadro sinottico (tabellone) dei voti e delle assenze (in duplice copia), la griglia di valutazione del profitto, la scheda per la valutazione della condotta e la tabella crediti per le classi del triennio.
- b) I Coordinatori dei Consigli di Classe predisporranno tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio, in stretto rapporto di collaborazione con il Dirigente scolastico, i Collaboratori fiduciari del Dirigente scolastico, i Coordinatori di sede, i Referenti di plesso e con gli addetti agli Uffici di Segreteria.
- c) In particolare, il Coordinatore riporterà sull'apposita tabella (che costituirà parte integrante del verbale di scrutinio) le annotazioni registrate sul Giornale di Classe in merito a assenze, ritardi ed eventuali sanzioni disciplinari relativamente a ciascuno studente; sulla base di tali dati di fatto, il Coordinatore, tenendo rigorosamente conto dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, formulerà la propria proposta di voto di condotta, che verrà sottoposta all'Organo collegiale deliberante, durante la seduta di scrutinio.

Si rammenti che l'attribuzione di una valutazione insufficiente in condotta è rigorosamente disciplinata dal D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 7 cc. 2-3.

Durante lo scrutinio, il Coordinatore avrà cura di

- predisporre la nota da inviare alla famiglia di ciascun allievo la cui ammissione alla classe successiva sia deliberata in presenza di carenze nel raggiungimento degli esiti di apprendimento;
- ricordare ai componenti il Consiglio di Classe la necessità di fornire, in tale nota, a ciascun alunno ammesso alla frequenza della classe successiva pur in presenza di lievi insufficienze, indicazioni dettagliate sugli argomenti da recuperare e i suggerimenti opportuni per il miglior esito dello studio individuale;
- raccogliere dai componenti il Consiglio di Classe l'eventuale disponibilità a tenere corsi di recupero (che comunicherà in Presidenza).

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Coordinatore del Consiglio di Classe consegnerà immediatamente tutta la documentazione al Dirigente scolastico o a un suo Collaboratore fiduciario.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MARIO PAGLIETTI"
Via Lungomare Balai, 24 - 07046 PORTO TORRES (SS)
www.iispaglietti.gov.it - Mail ssis00400c@istruzione.it - Pec ssis00400c@pec.istruzione.it

In particolare, consegnerà i Programmi svolti da ciascun insegnante della classe, debitamente sottoscritti dal Docente e firmati da tre alunni.

**INDICAZIONI PER I DOCENTI DELEGATI A PRESIDERE
I CONSIGLI DI CLASSE**

Prima dello scrutinio, il Docente delegato dal Dirigente scolastico a presiedere il Consiglio di Classe dovrà accertarsi che il Coordinatore abbia ritirato, presso gli Uffici di Segreteria, il materiale occorrente.

Durante lo scrutinio, il Docente delegato dal Dirigente scolastico a presiedere il Consiglio di Classe dovrà accertarsi che tutti i componenti il Consiglio di Classe abbiano firmato

- il verbale delle operazioni di scrutinio
- il tabellone sinottico delle valutazioni disciplinari e dei voti di condotta
- il Registro generale dei voti (Registro Matricola)

In conclusione, nel ringraziare anticipatamente tutti i docenti per la consueta faticosa collaborazione, ribadisco che **il verbale** della seduta del Consiglio di Classe convocata per effettuare gli scrutini **dovrà essere firmato dal Segretario e dal Presidente** del Consiglio di Classe e **quindi sottoscritto, seduta stante, da tutti i Docenti presenti**.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Francesco Sircana

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2

Si riportano qui di seguito alcuni chiarimenti in merito al Credito scolastico e al Credito formativo.

Il DPR 323/98, nel definire il concetto di credito, distingue il CREDITO SCOLASTICO (art. 11) dal CREDITO FORMATIVO (art. 12).

Credito scolastico



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MARIO PAGLIETTI"

Via Lungomare Balai, 24 - 07046 PORTO TORRES (SS)

www.iispaglietti.gov.it - Mail ssis00400c@istruzione.it - Pec ssis00400c@pec.istruzione.it

Il CREDITO SCOLASTICO esprime la **valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta**, con riguardo al **profitto** e tenendo in considerazione anche l'**assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, le attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi** (Art.11 comma 2).

Il punteggio è attribuito sulla base delle tabelle A del D.M 99/09, applicando le indicazioni della NOTA che costituisce parte integrante della medesima tabella. È il caso di ricordare alle SS. LL che lo stesso articolo 11, al comma 4, così recita: *il Consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno ai sensi del comma 2, in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minore rendimento.* Come ulteriormente specificato dalla C.M. 21 del 4 febbraio 2004 (Art.8 C.6) le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

Nell'attribuzione del punteggio del credito scolastico, le SS. LL. dovranno attenersi, per il collocamento nella banda di oscillazione della fascia, a quanto contenuto nel POF. Occorre scorporare dal conteggio delle assenze le ore di partecipazione alle attività quali MUN, viaggi di istruzione, visite guidate, attività sportive di istituto, cinema, teatro, organizzate dalla scuola¹. Saranno inoltre considerate con attenzione le assenze dovute a motivi di salute documentate con certificato medico ed altresì le assenze dovute a motivi di famiglia o personali debitamente documentate all'ufficio di Presidenza.

Crediti Formativi

Il Credito Formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'Esame di Stato (Art.12 DPR 323/98).

Il D.M. 49 del 24 febbraio 2000 individua le tipologie di esperienze che danno luogo a crediti formativi. In particolare l'articolo 1, comma 1, del decreto, specifica che **esse sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.**

Il comma 2 dello stesso Articolo precisa che la partecipazione ad iniziative complementari ed integrative NON dà luogo all'acquisizione di crediti formativi, ma rientra tra le esperienze

¹ "la partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito "D.M. 49 del 24 febbraio 2000 articolo 1, comma 2



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "MARIO PAGLIETTI"
Via Lungomare Balai, 24 - 07046 PORTO TORRES (SS)
www.iispaglietti.gov.it - Mail ssis00400c@istruzione.it - Pec ssis00400c@pec.istruzione.it

acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del Credito Scolastico.

